



PROVINCIA DI VERCELLI

STATUTO

DELIBERA N. 181 DEL 3/4/2001.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Attribuzioni e finalità della Provincia

1. La Provincia di Vercelli, ente locale intermedio tra i Comuni ad essa afferenti e la Regione Piemonte, autonomo nell'ambito dell'unità della Repubblica, cura gli interessi e promuove lo sviluppo civile, politico, sociale ed economico della comunità che vive nel suo territorio, assicurando a questa l'autogoverno. E' custode dei valori di libertà e democrazia espressi dalla Resistenza e testimoniati dalle medaglie d'oro al Valor Militare conferite a Varallo per la Valsesia e dalla medaglia di bronzo a Santhià.

2. La Provincia, nell'esercizio delle funzioni proprie o ad essa attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, persegue principalmente i seguenti obiettivi:

a) la tutela e la valorizzazione di ogni tipo di risorsa, attuale e potenziale, della popolazione e del territorio, secondo il principio di sviluppo sostenibile;

b) l'accrescimento dell'eguaglianza di opportunità per tutte le persone appartenenti alla comunità provinciale e la promozione della solidarietà tra le stesse, con primario riguardo alle più svantaggiate e nel rispetto e nella valorizzazione della specificità di ciascuna;

c) l'equilibrato sviluppo della intera comunità provinciale, anche attraverso l'esercizio di attività di formazione professionale;

d) il rispetto e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;

e) la promozione di una cultura della pace, dei diritti umani, del rispetto dell'ambiente naturale e dello sviluppo sostenibile;

f) la valorizzazione della propria autonomia, democraticità e influenza in tutte le sedi sociali e istituzionali, anche di livello internazionale;

g) il miglioramento delle proprie funzioni e servizi sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza;

h) il potenziamento degli enti locali compresi nel proprio territorio e

l'elevazione della qualità della vita delle rispettive comunità.

3. Al di fuori delle funzioni proprie o delegate la Provincia può sempre assumere iniziative e attivarsi nelle opportune sedi istituzionali per la tutela degli interessi provinciali.

ART. 2

Metodi e strumenti dell'azione della Provincia

1. Per il perseguimento delle finalità indicate nell'art. 1, la Provincia, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si conforma ai seguenti principi:

a) il riconoscimento della importanza primaria dei diritti dei cittadini e degli utenti;

b) la programmazione socio - economica e territoriale della comunità provinciale e il concorso alla programmazione regionale e statale;

c) la partecipazione della comunità provinciale, dei Comuni e delle Comunità montane alle proprie scelte politiche e amministrative;

d) il decentramento della propria organizzazione;

e) la suddivisione del proprio territorio in circondari;

f) la trasparenza della propria organizzazione e attività;

g) l'informazione della comunità provinciale relativamente alla propria organizzazione ed attività;

h) la cooperazione con enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio di funzioni e servizi mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;

i) la cooperazione con privati nell'esercizio di servizi e, più in generale, per lo svolgimento di attività economiche e sociali;

l) la distinzione del ruolo di indirizzo, amministrazione e controllo degli organi elettivi dal ruolo di gestione degli uffici.

ART. 3

Carta europea dell'autonomia locale

1. La Provincia si uniforma alla Carta europea dell'autonomia locale, impegnandosi ad operare secondo i suoi principi e per la sua attuazione.

ART. 4

Sede, stemma, gonfalone e distintivo del Presidente della Provincia

1. La Provincia ha per Capoluogo la città di Vercelli e ha la propria sede in Vercelli, via San Cristoforo n. 3. Gli organi della Provincia possono eccezionalmente riunirsi in luogo diverso da tale sede.

2. La Provincia ha un proprio stemma e un proprio gonfalone che sono quelli approvati con decreto reale 7 febbraio 1929 e successive modificazioni.

3. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia da portare a tracolla.

TITOLO II

ORGANI

ART. 5

Organi

1. Sono organi politici di governo della Provincia il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia.

CAPO I

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 6

Composizione ed elezione

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio sono regolate dalla legge.

ART. 7

Competenza

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico - amministrativo della Provincia, esercita il controllo politico - amministrativo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività provinciale, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. Il Consiglio adotta a maggioranza assoluta il regolamento per la propria organizzazione ed il proprio funzionamento. Alle eventuali modifiche del regolamento il Consiglio provvede con le stesse modalità.

ART. 8

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. La posizione giuridica dei Consiglieri e' regolata dalla legge e dalle seguenti disposizioni.

2. I Consiglieri curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità provinciale.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio.

4. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

5. I Consiglieri hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità stabilite dal regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità amministrativa;

b) di esercitare l'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui la proposta e' riservata ad altro titolare del diritto di iniziativa, nonché di proporre emendamenti alle iniziative in corso;

c) di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno;

d) di richiedere, in numero non inferiore ad un quinto dei Consiglieri assegnati, la convocazione del Consiglio indicando le questioni che il Presidente deve inserire all'ordine del giorno, secondo le disposizioni sul diritto di iniziativa previste dal regolamento per il

funzionamento del consiglio provinciale.

e) di richiedere, motivatamente per iscritto in numero non inferiore ad un quarto dei Consiglieri assegnati, l'esercizio del controllo sulle deliberazioni di Giunta e di Consiglio con le modalità di cui all'art. 127 del D.Lgs 267/2000;

f) di percepire le indennità stabilite dalla legge.

g) di consultare presso l'Ufficio "Atti di Giunta" ed avere copia delle deliberazioni adottate dalla Giunta, trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari.

6. I Consiglieri hanno il dovere:

a) di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte;

b) di comunicare la situazione patrimoniale ed i redditi posseduti secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 8 bis

Trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione

1. Il gettone di presenza che compete ai sensi di legge ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute consiliari e a quelle delle Commissioni può essere trasformato, a loro richiesta, in una indennità di funzione sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari.

Art. 8 ter

Decadenza per la mancata partecipazione alle sedute consiliari

1. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive di prima convocazione, senza giustificati motivi, è dichiarato decaduto dal Consiglio provinciale, a mezzo di apposita deliberazione da assumersi a scrutinio segreto. Nella relativa proposta deve essere dato atto della sua preventiva comunicazione, a mezzo di R.A.R., all'interessato, con avvertenza della possibilità' di presentare le proprie deduzioni giustificative entro 20 giorni dal ricevimento.

2. La surroga del Consigliere dichiarato decaduto deve avvenire, con le modalità di legge, nella stessa seduta in cui è stata dichiarata la decadenza.

ART. 9

Gruppi Consiliari

1. Sono istituiti gruppi consiliari, la cui disciplina è stabilita dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi.
2. Tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo che è presieduto da un capogruppo.
3. I gruppi consiliari si costituiscono in relazione alla lista di appartenenza dei Consiglieri o ad una diversa dichiarazione di volontà di questi.
4. I gruppi consiliari che si costituiscono in relazione alla lista di appartenenza dei Consiglieri non sono condizionati ad un numero minimo di aderenti superiore all'unità'.
5. I gruppi consiliari che si costituiscono in relazione a dichiarazioni di volontà dei Consiglieri prescindenti dalla lista di appartenenza devono essere, ai soli fini del funzionamento del Consiglio Provinciale e dei Gruppi, costituiti da almeno tre Consiglieri, ad eccezione del gruppo misto.
6. Ai gruppi consiliari deve essere assicurata la dotazione di risorse adeguate a svolgere le proprie funzioni, tenendo conto delle esigenze comuni ai vari gruppi e della consistenza numerica di ciascuno di essi, nonché prevedendo idonee forme di rendicontazione e di pubblicità.

ART. 10

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è formata dai Presidenti di ciascun gruppo ed è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio. Essa costituisce Commissione consiliare permanente.
2. Alla Conferenza dei Capigruppo, convocata dal Presidente del Consiglio per esaminare lo svolgimento dei lavori del Consiglio e delle Commissioni e per l'espletamento delle altre competenze per essa eventualmente previste dal regolamento, partecipa il Presidente della Provincia o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente o altro Assessore all'uopo delegato.

ART. 11

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio istituisce nel proprio seno Commissioni permanenti e, quando occorre, speciali. Ad una di tali Commissioni il Consiglio può attribuire anche funzioni di controllo e garanzia al fine di valutare, così come prevede il D.Lgs. n. 286/1999, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. Allo scopo la Commissione, tramite il proprio Presidente, può richiedere e ottenere l'esibizione e/o copia di documenti, disporre verifiche, e chiedere informazioni al personale responsabile degli uffici provinciali, come pure al Presidente della Provincia e del Consiglio e agli Assessori, nella piena osservanza, in ogni caso, delle disposizioni di cui alla vigente normativa sulla privacy. La presidenza della Commissione Consiliare, cui sono demandate anche le funzioni di controllo e garanzia, è attribuita alle opposizioni.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei seguenti principi.

3. Tutte le Commissioni devono essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale nel funzionamento delle Commissioni può essere conseguito anche attraverso metodi di rappresentanza ponderata.

4. Le Commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente coincidente con i maggiori campi di intervento della Provincia.

5. Le Commissioni permanenti hanno per compiti principali l'esame preventivo e la relazione al Consiglio sulle deliberazioni del Consiglio e sugli atti di indirizzo e controllo politico-amministrativo del medesimo, nonché lo svolgimento di attività conoscitiva su temi di interesse provinciale. Il regolamento individua i casi in cui l'esame preventivo e la relazione delle Commissioni sono obbligatorie.

6. Le Commissioni speciali sono istituite principalmente per lo svolgimento di inchieste e indagini conoscitive di particolare rilievo su temi di interesse provinciale.

6 bis. Il Consiglio può istituire al proprio interno, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, composte in proporzione alla consistenza numerica delle forze politiche in esso rappresentate, garantendo, comunque, la presenza di tutti i gruppi consiliari. I poteri e la composizione di tali Commissioni sono stabiliti, di volta in volta, nella deliberazione di nomina. Il regolamento determina le modalità del loro funzionamento. Tali commissioni si uniformano per quanto inerisce al loro funzionamento alle disposizioni previste per le commissioni consiliari permanenti dal regolamento per l'organizzazione del Consiglio provinciale.

7. Le Commissioni, nell'espletamento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti di informazione e accesso riconosciuti ai singoli Consiglieri. Inoltre esse possono: provvedere alla consultazione dei soggetti interessati; tenere udienze conoscitive chiedendo l'intervento di soggetti qualificati e dei candidati a rappresentare la Provincia in enti, aziende, istituzioni e società; pretendere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente, degli Assessori, del Segretario, dei funzionari, dei rappresentanti della Provincia in enti, aziende, istituzioni e

società, nonché dei concessionari dei servizi provinciali; presentare relazioni e rivolgere raccomandazioni al Consiglio e alla Giunta.

8. Le Commissioni devono sentire il Presidente e gli Assessori quando questi lo richiedano e possono essere consultate dalla Giunta su iniziativa di questa, limitatamente alle materie di competenza della Giunta stessa.

9. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche secondo le modalità e con le eccezioni stabilite dal regolamento.

ART. 11 BIS

Nomina del Presidente del Consiglio

1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio Provinciale, subito dopo la convalida degli eletti, nomina, nel suo seno, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, il Presidente del Consiglio.

2. Il Consiglio, eletto il Presidente, procede con le stesse modalità, all'elezione del Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio cessano dalla carica unitamente al Consiglio che li ha eletti, fatto salvo il disposto di cui all'art. 11 quater del presente statuto.

4. Il Presidente si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del Settore Affari Generali - Ufficio Atti del Consiglio presso cui riceve le richieste di convocazione del Consiglio, le interpellanze, le mozioni, le proposte di deliberazione, gli ordini del giorno, le istanze e le petizioni da sottoporre al Consiglio nonché le interrogazioni per le quali sia stata richiesta risposta orale in aula. Tali atti, per il tramite del suindicato ufficio, vengono immediatamente trasmessi in copia, al Presidente della Provincia, il quale provvede a sua volta ad inoltrarli agli Assessori, al Segretario Generale e ai Dirigenti per gli adempimenti di competenza.

5. Il Presidente del Consiglio percepisce l'indennità prevista dalla legge.

ART. 11 TER

Competenze del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio, oltre a quanto previsto nel regolamento:

a) convoca, sentito il Presidente della Provincia, il Consiglio e lo presiede, stabilisce l'ordine del giorno delle singole sedute, con l'obbligo di iscrivervi le proposte presentate dal Presidente della Provincia, dirige i lavori consiliari, dispone l'ordine delle votazioni, ne proclama il risultato e firma i verbali congiuntamente al Segretario Generale;

b) è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano 1/5 dei Consiglieri o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;

c) assicura, con l'inoltro delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio, unitamente all'ordine del giorno, una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio assicura, d'intesa con il Presidente della Provincia, la piena osservanza dell'iter procedimentale inerente agli atti, il cui termine di approvazione è stabilito per legge.

ART. 11 QUATER

Revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio

1. Due quinti dei membri che compongono il Consiglio possono presentare proposta motivata di revoca nei confronti del Presidente e/o del Vice Presidente del Consiglio.

2. La proposta viene presentata al Presidente della Provincia, il quale ne dà notizia all'interessato/i.

3. La seduta consiliare per l'esame della proposta di revoca è presieduta dal Presidente della Provincia, al quale spetta anche effettuare la convocazione del Consiglio per l'esame di tale proposta, che viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. La proposta di revoca è approvata se ottiene il voto favorevole, per appello nominale, della maggioranza assoluta dei membri che compongono il Consiglio. Se la revoca viene approvata, si procede, seduta stante, alla nomina di un nuovo Presidente e/o del Vice Presidente.

ART. 12

Sessioni, convocazione, sedute e presidenza del Consiglio

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per i periodi di aprile-giugno e di ottobre-dicembre.
3. Le modalità di convocazione del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
4. Ai fini della convocazione si considerano comunque sessioni ordinarie le sedute nelle quali vengono inserite le proposte di deliberazione relative ad atti programmatici e di bilancio.
5. Le norme inerenti al numero legale per la validità delle sedute e per la presidenza del Consiglio sono regolate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi in cui il Consiglio debba discutere questioni implicanti giudizi valutativi su persone.
7. Il Consiglio informa i cittadini della propria attività e promuove incontri su temi di particolare interesse provinciale con formazioni sociali, enti pubblici e privati atteggiandosi come "Consiglio aperto".

ART. 13

Votazioni

1. Le votazioni sono palesi. Vengono svolte a scrutinio segreto le sole votazioni implicanti giudizi valutativi su persone.

ART. 14

Deliberazioni

1. L'iniziativa delle deliberazioni spetta:
 - a) alla Giunta;
 - b) al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio;
 - c) a ciascun Consigliere;
 - d) a ciascun Consiglio o Giunta comunale in relazione alle rispettive competenze;
 - e) agli organismi di circondario;
 - f) ad almeno mille elettori del Consiglio provinciale.

2. Il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i regolamenti, il piano territoriale, i piani e i programmi generali e settoriali sono proposti al Consiglio dalla Giunta.

3. Fatte salve le altre previsioni di maggioranze speciali da parte della legge e dello Statuto, il bilancio preventivo annuale e pluriennale sono approvati a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4. Le proposte di deliberazione sono approvate di norma a maggioranza assoluta dei votanti.

5. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto non si computano nel numero dei votanti, pur calcolandosi nel numero necessario a rendere legale la seduta.

6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche, non leggibili e nulle si computano nel numero di votanti.

7. Le proposte di deliberazione che sono state respinte non possono essere riesaminate dal Consiglio Provinciale prima di sessanta giorni, fatto salvo il diritto dei Consiglieri di avvalersi di quanto previsto dall'art. 8 comma 5, punto d) del presente Statuto.

8. Nel caso di parità di voti, il Presidente può far ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta o in quella successiva.

9. Le proposte di deliberazione presentate dai soggetti citati al comma 1 punti d) ed e), devono essere inserite nell'ordine del giorno del Consiglio entro e non oltre i quarantacinque giorni dalla data di presentazione.

ART. 15

Indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio si attiene ai criteri di cui ai successivi commi del presente articolo per la nomina, in forma palese, dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge e, comunque, quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze consiliari. Il Consiglio, ove non sia diversamente disposto dalla legge e il numero degli eligendi o designandi sia pari o superiore a tre, tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Se non sono richieste maggioranze speciali risultano eletti, nelle nomine di cui

al precedente comma 1, coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti previsti.

3. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti, nel numero ad esse spettante, i proposti dalle stesse che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. I rappresentanti di cui ai commi precedenti debbono possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere provinciale. Il regolamento stabilisce i requisiti richiesti ai candidati per la elezione o la designazione, ivi comprese le procedure per la presentazione e l'esame delle candidature nonché i casi in cui la designazione e' riservata integralmente o parzialmente a candidati proposti da Ordini professionali, Associazioni di categoria, Enti individuati dal regolamento stesso. La rappresentanza della Provincia può essere assicurata anche da Consiglieri provinciali, fatti salvi i divieti previsti dalla legge.

5. Nei confronti dei rappresentanti di cui al primo comma del presente articolo può essere proposta, discussa e votata una mozione di revoca, recante contestualmente l'indicazione dei nuovi rappresentanti.

ART. 16

Strumenti di indirizzo e controllo

1. Il Consiglio può rivolgere alla Giunta, con mozioni, indirizzi su temi specifici, impegnando la Giunta a riferire sulla loro attuazione.

2. Il Presidente o gli Assessori dallo stesso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. La risposta può essere scritta od orale. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento.

CAPO II

LA GIUNTA PROVINCIALE

ART. 17

Composizione, nomina e cessazione

1. La Giunta è composta dal Presidente che la presiede e dal massimo numero di Assessori consentito dalla legge.
2. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Presidente. L'atto presidenziale di nomina deve essere firmato per accettazione da parte dei destinatari nominati.
3. Gli Assessori debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.
4. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio con facoltà di prendere la parola, ma senza diritto di voto.
5. La cessazione della Giunta è disciplinata dalla legge.

ART. 18

Competenza

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta:
 - a) compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Presidente della Provincia, del Segretario o dei funzionari Dirigenti;
 - b) collabora con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - c) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;
 - d) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
 - e) adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio, entro i termini previsti dalla legge;
 - f) esercita tutte le altre funzioni attribuitele dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

ART. 19

Funzionamento

1. La Giunta provvede con proprio regolamento a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla legge e dallo Statuto.
2. Per la validità delle adunanze e' richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Le adunanze non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni sono adottate di norma a maggioranza dei presenti.

CAPO III

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ART. 20

Competenza

01. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile della direzione politico-amministrativa dell'Ente.

1. Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa del medesimo, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e degli Assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente della Provincia, in particolare:

- a) rappresenta la Provincia in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali convenienti;
- b) firma tutti gli atti nell'interesse della Provincia per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto al Segretario o ai Dirigenti;
- c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli

affari sui quali essa deve deliberare tra i componenti della medesima in armonia con le deleghe eventualmente a questi rilasciate;

d) convoca, presiede e fissa l'ordine del giorno delle riunioni urgenti del Consiglio nei casi di calamità naturali o per l'osservanza di termini perentori, qualora non vi provveda o non vi possa provvedere, con l'urgenza richiesta, il Presidente del Consiglio; convoca la prima seduta del Consiglio dopo le elezioni entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione, seduta che deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione;

e) firma le deliberazioni della Giunta congiuntamente al Segretario Generale;

f) impartisce agli Assessori le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale dell'ente e a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché all'attuazione delle leggi e delle direttive della Comunità europea;

g) coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico-amministrativo dell'ente; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti degli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;

i) adotta, di concerto con il Direttore generale, il Segretario generale e i Dirigenti, in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

l) promuove tramite il Direttore generale o, in caso di sua mancata nomina, tramite il Segretario generale indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;

m) può acquisire presso tutti gli uffici e servizi informazioni, anche riservate;

n) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni provinciali, nonché consorzi o società di cui la Provincia fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Provincia;

o) approva le concessioni in uso di beni demaniali inferiori all'anno;

p) indice i referendum provinciali;

q) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo, fatto salvo l'intervento dell'organo competente all'adozione del provvedimento stesso;

r) stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

s) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tali nomine e designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dal suo insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

t) nomina, sentita la Giunta, i responsabili delle unità organizzative di massimo livello, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni normative, dallo statuto e dai regolamenti provinciali. Assegna, inoltre, valutate le proposte del Comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 26, il personale a ciascuna unità organizzativa di massimo livello, in conformità alla dotazione organica e alle esigenze di perseguire gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.

u) presenta al Consiglio provinciale, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo, entro il termine di 90 giorni dalla convalida degli eletti, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Anche il loro adeguamento deve essere presentato al Consiglio, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo.

v) può attribuire ai Dirigenti responsabili di settore delega, per la durata del loro incarico, per l'esercizio della rappresentanza in giudizio della Provincia.

ART. 21

Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi previsti dalla legge.

ART. 22

Deleghe e incarichi del Presidente

1. Il Presidente può delegare singoli Assessori a svolgere attività di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee.

2. Il Presidente può delegare la sottoscrizione di particolari atti al Direttore generale, al Segretario generale ed ai Dirigenti.

3. Il Presidente può incaricare singoli Consiglieri dello svolgimento di specifiche attività rientranti nelle proprie competenze. Tale incarico non può includere l'adozione di atti con efficacia esterna.

TITOLO III

UFFICI E PERSONALE

ART. 23

Regolamenti

1. La Provincia, nel rispetto delle disposizioni di legge, degli accordi collettivi nazionali e dello Statuto, disciplina, con uno o più regolamenti, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, le modalità per la determinazione dei criteri e dei parametri di efficacia ed efficienza da impiegare nel controllo di gestione.

2. Allo scopo di assicurare efficienza, efficacia, imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa, i regolamenti di organizzazione e del personale si uniformano, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione nonché a principi di professionalità e responsabilità del personale.

ART. 24

Organizzazione

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi della Provincia si articola in unità organizzative di diversa complessità, sulla base delle esigenze operative inerenti ai programmi di azione approvati dagli organi elettivi e con modalità che ne consentano il pronto adeguamento ai mutamenti di tali esigenze.

2. I compiti sono assegnati alle singole unità organizzative in via esclusiva e con precisa specificazione. L'assegnazione è sottoposta a verifica periodica.

3. L'ubicazione degli uffici e dei servizi ed i relativi orari sono definiti in modo da garantire la massima accessibilità agli utenti.

4. Il decentramento degli uffici e dei servizi si adegua all'articolazione del territorio provinciale in circondari, nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente.

5. La gerarchia tra le varie unità organizzative si contempera con la partecipazione delle unità subordinate all'elaborazione delle scelte delle unità sovraordinate.

ART. 25

Personale

1. Il personale è inserito in un'unica dotazione organica, che deve conformarsi alla programmazione triennale del fabbisogno da approvarsi dal consiglio provinciale contestualmente all'adozione del bilancio di previsione.

2. L'assegnazione del personale alle varie unità organizzative è realizzata e verificata secondo i principi di cui all'art. 24, comma 2. Essa deve altresì uniformarsi al criterio della massima valorizzazione della professionalità individuale.

3. Il miglioramento delle prestazioni del personale è perseguito particolarmente con la formazione e l'aggiornamento professionale, con il riconoscimento e l'incentivazione dell'impegno lavorativo in modi compatibili con gli accordi collettivi nazionali, nonché con la verifica periodica della produttività di ciascun dipendente.

4. E' assicurato ai dipendenti l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

5. E' garantita a uomini e donne l'effettiva parità di condizioni nell'instaurazione e nello svolgimento del rapporto di lavoro.

ART. 26

Dirigenti

1. I funzionari preposti alle unità organizzative rispetto alle quali il regolamento, secondo la legge e gli accordi collettivi nazionali, configura

un'attività di direzione, fungono da Dirigenti.

2. Le posizioni di lavoro che comportano attività di direzione sono affidate con deliberazione.

3. La preposizione dei Dirigenti alle unità organizzative di massima dimensione è limitata nel tempo. Essi comunque esercitano le funzioni di competenza fino all'emanazione del provvedimento presidenziale di conferimento dell'incarico e/o rinnovo dello stesso.

4. I Dirigenti esercitano la gestione amministrativa per l'attuazione degli obiettivi determinati dagli organi elettivi con attività di carattere interno e con atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

5. Nell'ambito dell'attività interna i Dirigenti organizzano le risorse umane, materiali e finanziarie disponibili e scelgono ed impiegano i mezzi operativi più idonei per l'esecuzione dei provvedimenti degli organi elettivi.

6. L'esercizio delle funzioni gestionali rientra nelle attribuzioni dei Dirigenti, in conformità alle direttive ed ai principi dettati dagli organi elettivi, secondo competenza.

7. Spetta altresì ai Dirigenti delle unità organizzative di massima dimensione la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure di appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti in relazione ai compiti delle unità organizzative a cui essi sono preposti.

8. I Dirigenti, inoltre, collaborano con la Giunta, il Presidente e gli Assessori per la predisposizione degli atti che determinano gli obiettivi dell'azione amministrativa.

9. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, del corretto funzionamento degli uffici e dell'efficienza della gestione ed esprimono parere sulla regolarità tecnica delle proposte di deliberazione. All'inizio di ogni anno, i Dirigenti responsabili di settore presentano al Presidente della Provincia, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

10. E' istituito un Comitato tecnico di coordinamento convocato dal Segretario generale congiuntamente al Direttore generale, se nominato, e composto dai Dirigenti responsabili delle unità organizzative di massima dimensione, con compiti propositivi, consultivi e di coordinamento nel campo della gestione amministrativa e dell'organizzazione degli uffici.

ART. 27

Dirigenti a contratto

1. La copertura dei posti di responsabili delle unità organizzative corrispondenti a qualifiche dirigenziali o comportanti professionalità ad alta specializzazione può essere disposta tramite contratti a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente all'atto del

conferimento dell'incarico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. La durata del rapporto conseguente deve essere proporzionata alle esigenze da soddisfare, ma, in ogni caso, non può risultare inferiore a uno e superiore a tre anni.

3. Il rapporto non può essere rinnovato più di una volta in relazione al perdurare delle esigenze ed alla positiva valutazione dei risultati. Il rapporto può anche essere risolto anticipatamente per le cause e secondo le modalità determinate dal regolamento.

ART. 28

Incarichi di direzione di aree funzionali

1. Al fine di potenziare l'efficienza delle unità organizzative e di garantire l'attuazione di programmi, l'incarico della direzione di aree funzionali risultanti dal raccordo di unità organizzative complesse può essere conferito per una durata determinata volta per volta e comunque non superiore a tre anni.

2. L'incarico è rinnovabile e revocabile sulla base dei risultati conseguiti e comporta per la sua durata l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo.

Art. 28 bis

Il Direttore generale

1. Il Presidente della Provincia, previa delibera della Giunta, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.

2. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza e provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia.

3. Il Direttore generale cura la predisposizione della proposta del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme sulla contabilità oltre alle seguenti funzioni:

a) funge da supporto agli organi di governo nella fase di definizione dei piani strategici e nella valutazione della congruenza tra gli obiettivi e le risorse;

b) coordina l'impostazione e la realizzazione dei progetti coinvolgenti più settori o servizi;

c) si adopera per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle attività gestite in economia, anche attraverso l'introduzione di sistemi di pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente;

d) svolge tutte le ulteriori funzioni previste dalla legge e dalla convenzione sottoscritta con l'ente.

4. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario generale.

ART. 29

Il Segretario generale

1. Il Presidente della Provincia nomina il Segretario generale, secondo quanto prevede la vigente normativa, scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito albo. La nomina, salvo revoca per violazione dei doveri d'ufficio, ha durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato, fermo restando che il Segretario generale continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.

2. Il Segretario generale, che dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia, svolge funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, indicando, se del caso, le misure per addivenire a tale conformità. Il Segretario generale inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura, attraverso l'apposito ufficio, la verbalizzazione;

b) roga i contratti nei quali l'ente è parte, quando non sia necessario l'intervento di un Notaio ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) convoca, unitamente al Direttore generale, il Comitato tecnico di coordinamento dei Dirigenti, che è presieduto dallo stesso Segretario o dal Direttore secondo le materie in trattazione attribuite alla competenza di ciascuno;

d) funge da membro esperto in seno alle commissioni di concorso, quando le materie d'esame prevedano prove a carattere giuridico e presiede tali commissioni costituite per la nomina dei Dirigenti. In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Segretario generale;

e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente della Provincia nel rispetto delle competenze del Direttore generale e dei Dirigenti responsabili dei servizi.

ART. 30

Il Vice Segretario generale

1. Il Vice Segretario generale coadiuva il Segretario generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. I requisiti e le modalità di accesso alla qualifica di Vice Segretario generale sono stabilite dal regolamento per l'organizzazione degli uffici.

ART. 31

Controllo di gestione

1. La Provincia applica il controllo interno di gestione secondo le modalità stabilite dall'art. 197 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento di contabilità, al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'attività finalizzata alla realizzazione dei predetti obiettivi.

2. La Provincia sviluppa, altresì, un ulteriore sistema di controlli finalizzato a garantire il riscontro della regolarità giuridico-amministrativa e contabile delle proprie attività, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali e del restante personale dipendente.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI

ART. 32

Principi generali

1. I servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità provinciale sono istituiti, nelle forme previste dalla legge, dalla Provincia con deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, corredata da una relazione del Collegio dei revisori dei conti sugli aspetti economici e finanziari.

2. La scelta della forma di gestione del servizio è effettuata, in applicazione dei criteri posti dalla legge, sulla base di una valutazione comparativa delle forme ammissibili nel

caso concreto, istruita e motivata sotto i profili dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità. Tale valutazione deve altresì tener conto della possibilità della collaborazione con altri enti pubblici, associazioni e organismi di volontariato.

3. Nell'organizzazione dei servizi pubblici devono essere assicurate congrue forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 33

Aziende speciali

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione delle aziende speciali sono nominati dal Consiglio provinciale, fuori del proprio seno, tra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere provinciale e dotate di documentata competenza tecnica e amministrativa, secondo le norme fissate dal Regolamento del Consiglio e in base alle modalità indicate nell'art. 15.

2. Non può per incompatibilità ricoprire la carica di Presidente o componente il Consiglio di amministrazione chi per la stessa ragione non può ricoprire la carica di Consigliere provinciale.

3. Il Presidente e i componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati per un periodo corrispondente a quello del mandato amministrativo del Consiglio provinciale che ha disposto la nomina e restano in carica fino alla nomina dei successori.

4. Il Presidente e i componenti il Consiglio di amministrazione possono essere revocati dal Consiglio provinciale solo per gravi violazioni di legge, dimostrata inefficienza o persistente contrasto con gli indirizzi generali espressi dalla Provincia, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo e approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali sono approvati dal Consiglio provinciale, previa valutazione della loro conformità agli indirizzi da esso determinati, nelle sessioni rispettivamente dedicate all'approvazione dei bilanci, dei programmi e del conto consuntivo della Provincia.

6. L'approvazione dello Statuto dell'azienda speciale da parte del Consiglio provinciale è subordinata alla previsione di congrue forme di indirizzo e controllo della Provincia sull'attività dell'azienda speciale nello Statuto stesso.

ART. 34

Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni è composto dal Presidente e da

un numero di consiglieri compreso tra due e quattro, nominati dal Consiglio provinciale tra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio stesso e dotate di documentata competenza tecnica o amministrativa.

2. Si applicano al Presidente e ai componenti il Consiglio di amministrazione le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 33.

3. Il Consiglio provinciale adotta il regolamento dell'istituzione, determina gli indirizzi per lo svolgimento dell'attività dell'istituzione, approva i bilanci annuale e pluriennale, i programmi e il conto consuntivo.

4. Il Presidente della Provincia esercita la vigilanza sull'attività dell'istituzione, tenendo informato il Consiglio provinciale.

5. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio provinciale, delibera i bilanci annuale e pluriennale, i programmi, il conto consuntivo e tutti i provvedimenti di spesa non attribuiti al Direttore.

6. Il Presidente dell'istituzione rappresenta questa, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, propone ad esso gli indirizzi generali, ne coordina l'attività con quella degli organi della Provincia, sovrintende al funzionamento dell'istituzione e all'esecuzione degli atti.

7. Il Direttore cura la gestione amministrativa dell'istituzione, svolgendo i compiti attribuiti dalla legge e dallo Statuto ai Dirigenti della Provincia, trasmettendo, di volta in volta, copia dei provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione al servizio provinciale competente per materia.

8. Il Direttore è nominato dalla Giunta provinciale tra i Dirigenti della Provincia ovvero con contratto rinnovabile di diritto pubblico o privato per un periodo di tre anni.

ART. 35

Concessione a terzi

1. La concessione del servizio pubblico è subordinata all'esistenza ed alla permanenza di condizioni di assoluta trasparenza della situazione patrimoniale e dell'attività dell'impresa concessionaria.

ART. 36

Partecipazione ad enti di diritto privato

1. La partecipazione della Provincia a società per azioni per la gestione di pubblici servizi è consentita, anche senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, a norma

dell'art. 116 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Il Consiglio provinciale può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, la partecipazione della Provincia a società di capitali, consorzi e enti privati similari, anche in situazione di capitale pubblico locale minoritario, quando tali enti abbiano come scopo l'esercizio di attività in campi di interesse provinciale e la partecipazione della Provincia risulti determinante per la soddisfazione dell'interesse stesso.

3. Il Consiglio provinciale nomina i rappresentanti della Provincia negli enti privati, al di fuori del suo seno, tra persone di documentata esperienza tecnica o amministrativa, secondo le norme fissate dal regolamento del Consiglio e in base alle modalità indicate nell'art. 15.

ART. 37


Indirizzo e controllo della Provincia

1. Fatte salve le forme di indirizzo e controllo previste negli articoli precedenti, in tutti gli atti che comportano l'affidamento di attività di interesse provinciale a soggetti esterni alla Provincia ovvero la partecipazione di questa a soggetti esterni devono essere previsti strumenti di raccordo fra tali soggetti e la Provincia atti a garantire un'adeguata influenza della Provincia sull'azione dei primi.

2. In presenza di una rilevante richiesta di servizi provinciali, il Consiglio provinciale adotta un piano dei servizi determinando, tra l'altro, i servizi da gestire, i criteri per la valutazione comparativa delle varie forme di gestione, le prestazioni minime da assicurare agli utenti e le forme di tutela, informazione e partecipazione a favore di questi. Tale piano vincola gli atti relativi ai singoli servizi.

3. La Giunta provinciale riferisce annualmente al Consiglio in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, istituzioni, imprese, società ed enti di cui ai precedenti articoli.

4. A tal fine i rappresentanti della Provincia negli organismi predetti debbono presentare alla Giunta provinciale, ogni qualvolta essa lo richieda e, comunque, a chiusura dell'esercizio, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti da parte degli organismi medesimi.



TITOLO V

ATTIVITÀ

ART. 38

Piani e programmi

1. Nella formazione e nell'attuazione dei propri atti programmatici la Provincia persegue, compatibilmente con la pertinente legislazione regionale, la massima valorizzazione della partecipazione degli enti locali e delle organizzazioni sociali significative all'elaborazione delle proprie scelte.

2. La Provincia adotta, in raccordo con le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, il piano territoriale, nonché programmi di sviluppo socio-economico sia di carattere generale che settoriale, da aggiornare periodicamente, che costituiscono il quadro di riferimento per i bilanci, i piani di settore e la complessiva azione provinciale.

3. La programmazione dell'attività della Provincia è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

4. Gli atti di programmazione della Provincia devono indicare, sulla base della documentata ricognizione della realtà interessata e in stretto raccordo con le risorse disponibili, gli obiettivi di efficacia e di efficienza, le previsioni documentate dei costi, i criteri e i parametri da utilizzare nel controllo di gestione.

ART. 39

Regolamenti

1. La Provincia disciplina con regolamenti, oltre alle materie

espressamente indicate dalla legge, le seguenti materie in attuazione dello Statuto:

- a) organizzazione e funzionamento del Consiglio provinciale;
- b) organizzazione e funzionamento della Giunta provinciale;
- c) organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi e del personale;
- d) organizzazione e funzionamento delle istituzioni;
- e) organizzazione e funzionamento dei circondari;
- f) istituti di trasparenza e partecipazione;
- g) rapporti economici con i privati;
- h) Difensore civico;
- i) procedimento amministrativo;
- l) Collegio dei revisori.

2. Il Consiglio provinciale adotta i regolamenti a maggioranza dei componenti assegnati, ad eccezione del regolamento per il funzionamento del Consiglio che viene approvato a maggioranza assoluta.

3. Le contravvenzioni ai regolamenti provinciali per l'esercizio delle funzioni sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita in apposito regolamento.

ART. 40

Provvedimenti puntuali

1. Allo scopo di consentire la massima collaborazione di enti e privati al perseguimento delle proprie finalità, la Provincia privilegia, ove non sia diversamente disposto, lo svolgimento dell'azione amministrativa mediante accordi, convenzioni, contratti e atti paritetici in genere, rispetto allo svolgimento dell'azione amministrativa mediante atti autoritativi unilaterali.

ART. 41

Procedimenti amministrativi

1. Il Consiglio provinciale disciplina con apposito regolamento i profili generali dei procedimenti amministrativi per lo svolgimento dell'azione della Provincia valorizzando i principi di trasparenza, pubblicità, semplificazione, economicità, efficacia, responsabilizzazione e partecipazione posti dalla legge statale e regionale.

2. Tale regolamento, in particolare, individua i tipi principali di procedimento e per ciascun tipo determina:

a) il termine entro cui il procedimento deve concludersi, in stretta aderenza ai tempi che, sulla base delle caratteristiche del procedimento stesso e delle risorse organizzative disponibili, risultano effettivamente necessari;

b) l'unità organizzativa e il funzionario responsabili del procedimento;

c) le modalità e i tempi della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati;

d) i diritti che gli interessati possono esercitare nel procedimento, con specifico riguardo alla visione e all'estrazione di copie degli atti procedurali, alla presentazione di memorie e documenti e al contraddittorio orale;

e) le modalità per il perfezionamento di eventuali accordi con i soggetti interessati;

f) gli strumenti per la verifica periodica del regolamento stesso.

TITOLO VI

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 42

Nomina, surroga e decadenza del Collegio dei revisori

1. La nomina, la composizione e la durata in carica del Collegio dei revisori sono disciplinati dalla legge.

2. Il Collegio, nella sua prima riunione, nomina nel suo seno il Presidente che lo convoca e lo presiede.

3. In caso di cessazione di uno o più revisori dalla carica, il Consiglio provinciale provvede alla sostituzione entro trenta giorni, decorrenti, in caso di dimissioni, dalla loro comunicazione scritta al Presidente della Provincia.

4. Il revisore che senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio finanziario a tre riunioni del Collegio decade dall'incarico. La decadenza, previa comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima della seduta e tenendo conto delle sue deduzioni, è pronunciata dal Consiglio provinciale, che contestualmente provvede alla sostituzione e ne dà notizia all'Albo, Ordine o Collegio di appartenenza.

5. La sostituzione, nei casi di cui ai commi 3 e 4, avviene nel rispetto della composizione del Collegio prevista dalla legge. Il revisore subentrante cessa dall'incarico alla scadenza del Collegio.

ART. 43

Funzioni dell'Organo di Revisione

1. L'Organo di revisione, oltre a quanto previsto dalle norme regolamentari:

a) esprime parere sui documenti che compongono la proposta di bilancio di previsione e sulle variazioni di bilancio;

b) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, alla attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità. L'Organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

c) relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione deve contenere l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché i rilievi, le considerazioni e le proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

d) relaziona all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

e) effettua, con cadenza trimestrale, la verifica ordinaria di cassa e le verifiche della gestione del servizio di tesoreria e degli altri agenti contabili interni;

f) presta assistenza al Presidente della Provincia e alla Giunta nonché, qualora richiesto dal Presidente del Consiglio o dalla competente Commissione consiliare, alla Commissione stessa e al Consiglio Provinciale nelle sedute per l'esame e l'approvazione dei bilanci preventivi e del conto consuntivo;

g) partecipa, qualora richiesto dal Presidente della Provincia, dal Presidente del Consiglio, anche su istanza della Conferenza dei Capigruppo, o di un terzo dei Consiglieri, alle sedute del Consiglio e della Giunta provinciale per esprimere pareri su argomenti volta per volta individuati;

h) presenta al Consiglio provinciale relazioni, documenti e osservazioni, che, autonomamente, ritiene utile per il conseguimento della migliore gestione economico-finanziaria dell'Ente;

ART. 44

Incompatibilità e Ineleggibilità

1. Valgono per i revisori le norme di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri provinciali nonché le ipotesi di incompatibilità di cui al 1° comma dell'art. 2399 del Codice Civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'Ente e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'Ente.

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Ente o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza dello stesso.

ART. 45

Funzionamento

1. Il Collegio dei revisori deve riunirsi almeno una volta al mese e quando venga convocato dal Presidente della Provincia su motivata richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Consiglio provinciale. Ogni riunione deve essere verbalizzata.

1 bis. I revisori svolgono attività ispettiva e di verifica, che deve essere verbalizzata; tale attività non è computabile ai fini di cui al comma precedente.

2. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza di voti palesi. Il revisore dissenziente deve far constare a verbale i motivi del proprio dissenso. Ciascuno dei revisori può operare verifiche e riscontri.

3. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa al Presidente della Provincia con le modalità stabilite dal regolamento.

4. In caso di mancato funzionamento del Collegio, accertato dal Presidente o dalla Giunta provinciale, il Consiglio provinciale ne pronuncia lo scioglimento. Si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 42.

5. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti anche solo 2 componenti. In tal caso le deliberazioni sono assunte con l'unanimità di voti palesi.

ART. 46

Responsabilità e compenso

1. I componenti il Collegio dei revisori, nello svolgimento della loro attività, devono osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui vengono a conoscenza per ragioni del loro ufficio.
2. In caso di inosservanza dei loro doveri il Consiglio provinciale ne pronuncia la revoca. Si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 42.
3. I revisori sono responsabili solidalmente con gli amministratori ed i funzionari provinciali per il danno arrecato all'ente, quando questo non si sarebbe prodotto se i revisori avessero vigilato in conformità con i doveri della loro carica.
4. Ai revisori è attribuito dal Consiglio provinciale un compenso determinato dalle disposizioni di legge.
5. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

TITOLO VII

TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

ART. 47

Strumenti

1. La Provincia, al fine di assicurare alla comunità locale la più ampia partecipazione all'amministrazione provinciale, la trasparenza e il buon andamento di questa nonché la tutela dei cittadini:
 - a) cura l'informazione della comunità;
 - b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 - c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per enti e privati;
 - d) valorizza le libere forme associative;

e) promuove organismi di partecipazione;

f) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi;

g) provvede alla consultazione della popolazione;

h) prevede il referendum consultivo;

i) istituisce il Difensore civico;

l) adotta un regolamento sulla partecipazione, la trasparenza e la tutela dei cittadini in attuazione dei principi della legge e dello Statuto.

ART. 47 BIS

Pari opportunità

1. La Provincia assicura condizioni di pari dignità e opportunità tra uomo e donna sul lavoro e promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali della Provincia nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essi dipendenti. In particolare viene riservato a donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso e viene garantita la partecipazione delle dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale all'organico provinciale.

CAPO I

TRASPARENZA

ART. 48

Informazione

1. La Provincia, tramite la stampa e con altri mezzi idonei, informa la comunità circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.

2. La Provincia mette a disposizione a chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio

provinciale, con la sola eccezione degli atti sottoposti al segreto d'ufficio.

3. La Provincia assicura ai cittadini, ivi compresi quelli dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in uno dei Comuni della provincia, l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

4. La Provincia provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

ART. 48 BIS

Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati alla carica di Presidente della Provincia e di Consigliere provinciale inoltrano, al legale rappresentante pro-tempore della Provincia, entro cinque giorni dalla data fissata per l'inizio della propaganda elettorale, la dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale e entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, il relativo rendiconto. Tali documenti sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio della Provincia per la durata di trenta giorni e contestuale loro comunicazione agli organi di stampa locali.

2. In caso di mancata ottemperanza, si osservano le disposizioni di cui al vigente regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri provinciali, in quanto applicabili.

ART. 49

Accesso

1. Tutti gli atti dell'amministrazione provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano o consentono il differimento della divulgazione.

2. E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, dell'Amministrazione provinciale, tranne che a quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

3. Il diritto di accesso ricomprende, di norma, la facoltà di prendere in visione il documento e ottenerne copia.

4. L'esercizio dell'accesso deve essere disciplinato dal regolamento in modo che risultino contemperati gli interessi del richiedente con le esigenze della funzionalità amministrativa.

ART. 50

Rapporti economici con i privati

1. La Provincia stabilisce criteri per l'erogazione di contributi, sussidi e, in genere, benefici economici ad enti e privati; sceglie i propri contraenti nell'ambito di albi pubblici appositamente costituiti; in generale, garantisce la massima chiarezza nei propri rapporti economici con enti e privati.

CAPO II

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ART. 51

Associazioni

1. La Provincia valorizza le libere associazioni, anche non personificate, diverse dai partiti politici, nonché le organizzazioni del volontariato, che perseguono interessi socialmente meritevoli e rilevanti per la propria azione, assicurandone la partecipazione attiva all'azione stessa, garantendone l'accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi e, eventualmente, contribuendo alle loro esigenze funzionali.

2. Ai fini del precedente comma viene istituito un albo secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il regolamento può prevedere la concessione di contributi, sovvenzioni e ausili in genere per agevolare il perseguimento degli scopi istituzionali di associazioni e organizzazioni, allorché si tratti di organismi operanti nel territorio provinciale da almeno due anni, forniti di un congruo numero di soci e di una provata consistenza organizzativa.

ART. 52

Consulte

1. La Provincia può istituire consulte relative a settori di particolare importanza per la propria azione. L'istituzione è deliberata dal Consiglio provinciale.

2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza nominati dal Consiglio provinciale.

3. Le consulte sono presiedute dal Presidente della Provincia o dall'Assessore delegato per la materia e integrate da rappresentanti della minoranza consiliare.

4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi della Provincia.

5. L'istituzione, la composizione, il funzionamento e il rapporto delle consulte con l'amministrazione provinciale sono disciplinati dal regolamento, che può anche prevedere casi in cui il parere preventivo delle consulte deve essere obbligatoriamente acquisito dagli organi della Provincia per l'adozione di atti.

CAPO III

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE

ART. 53

Istanze

1. I cittadini residenti nel territorio provinciale, singoli o associati, nonché i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in uno dei Comuni della provincia possono presentare istanze scritte agli organi della Provincia in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dell'azione provinciale.

2. Il Presidente e la Giunta rispondono esaurientemente in forma scritta all'istanza entro trenta giorni dalla presentazione di questa; il Consiglio entro sessanta giorni.

ART. 54

Petizioni

1. I cittadini residenti nel territorio provinciale, in numero di almeno cinquecento, ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in uno dei Comuni della provincia, possono presentare petizioni scritte agli organi della Provincia, in relazione alle rispettive sfere di competenza, per chiedere l'adozione di atti amministrativi o l'assunzione di iniziative di interesse collettivo.

2. L'organo a cui la petizione è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso entro sessanta giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga, motivatamente, di non accogliere la richiesta in essa contenuta.

ART. 55

Proposte

1. I cittadini che hanno il diritto di eleggere il Consiglio provinciale, in numero pari ad almeno mille, possono presentare agli organi della Provincia, in relazione alle rispettive sfere di competenza, proposte di atti amministrativi, contenenti il testo della deliberazione comprensivo dell'imputazione dell'eventuale spesa e rispondenti ad un interesse collettivo.

2. L'organo a cui la proposta è rivolta deve prendere in esame la proposta con atto espresso entro sessanta giorni, anche nel caso in cui ritenga, motivatamente, di non accoglierla.

3. Il Presidente della Provincia, se richiesto, fornisce, attraverso un suo delegato, a chi intende fare la proposta l'assistenza per la relativa redazione.

4. Il Presidente della Provincia, entro il termine previsto dal secondo comma, può convocare i proponenti per convenire accordi circa il contenuto discrezionale del provvedimento richiesto ovvero accordi sostitutivi di questo, fatto salvo l'intervento dell'organo collegiale competente.

5. Le proposte non possono avere per oggetto il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i regolamenti, il piano territoriale, i piani e i programmi generali e settoriali.

ART. 56

Consultazione della popolazione

1. Il Consiglio o la Giunta provinciale possono, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati anche in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse provinciale. Sono comunque sottoposti a consultazione gli atti di programmazione generale e settoriale.

2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti analoghi. Tali strumenti devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e neutralità.

3. L'esito della consultazione non è vincolante per la Provincia. L'organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

4. Il regolamento può prevedere casi in cui la consultazione deve essere obbligatoriamente svolta se vi è richiesta dei consultandi.

Art. 57

Referendum

1. Il referendum consultivo e quello abrogativo possono essere effettuati su temi di esclusiva competenza della Provincia e di rilevante interesse sociale. Nell'ambito di tali temi il referendum deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta provinciale.

2. Hanno diritto di votare i cittadini che possono eleggere il Consiglio provinciale. Le operazioni di voto non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

3. Nessun referendum è comunque ammesso in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell'ultimo triennio. Non possono, inoltre, essere indetti referendum in materia di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

4. Il referendum è indetto dal Presidente della Provincia, su richiesta del Consiglio provinciale, di almeno diecimila elettori della Provincia, dei Consigli di almeno cinque comuni nel cui territorio risieda una popolazione pari ad almeno diecimila elettori della Provincia.

5. L'ammissibilità del referendum è accertata da una commissione composta da tre esperti nominati dal Consiglio provinciale.

6. Annualmente si tiene una sola sessione referendaria nella quale hanno luogo le

votazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate entro i termini previsti dal regolamento. Le votazioni concernenti le richieste presentate dopo la scadenza di tali termini si tengono nella sessione dell'anno successivo.

7. Il quesito o la proposta soggetti a referendum sono dichiarati accolti se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

8. Entro novanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum il Consiglio o la Giunta provinciale devono deliberare, in relazione alla rispettiva competenza, sulla proposta sottoposta a referendum. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario soltanto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Altrettanto può fare la Giunta all'unanimità.

9. Il Consiglio provinciale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato nonché le modalità per la copertura delle spese referendarie.

Art. 57 bis

Adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive

1. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti incidenti su situazioni giuridiche soggettive sono osservate le forme di partecipazione di cui alla L. n. 241/90, nell'osservanza dei seguenti principi:

a) Il procedimento deve rappresentare, per quanto possibile, il luogo di confluenza degli interessi pubblici e privati, per cui il provvedimento finale viene ad atteggiarsi quale prodotto del concorso di tutti i soggetti partecipanti;

b) Il cittadino si eleva, pertanto, al rango di operatore attivo, cui compete il diritto di partecipare, come previsto dalla legge, alla formazione della fattispecie provvedimento;

c) I responsabili degli uffici e servizi devono uniformare la propria condotta a criteri efficientistico – collaborativi e soprattutto dar conto del loro operato.

Art. 57 ter

Norme di garanzia

1. Spetta alla Commissione consiliare cui sono demandate anche le funzioni di

controllo e garanzia, di vigilare affinché sia garantito da parte dei competenti organi provinciali, entro i termini previsti, l'esame delle forme di partecipazione, di cui al presente capo.

CAPO IV

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 58

Istituzione, requisiti, elezione, cessazione e indennità

1. E' istituito il Difensore civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione provinciale, nonché a tutela dei diritti e interessi dei cittadini.

2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro 60 gg. E la nomina è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Egli resta in carica tre anni e, comunque, fino all'entrata in carica del suo successore ed è rieleggibile una sola volta.

3. Il Difensore civico cessa dalla carica, oltre che per scadenza del mandato, per dimissioni, morte o impedimento grave, per decadenza pronunciata dal Consiglio provinciale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati in ragione della sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o incompatibilità, per revoca pronunciata dal Consiglio provinciale con identica maggioranza a causa di gravi inadempienze ai doveri d'ufficio.

4. Il regolamento determina le indennità ed i requisiti occorrenti per ricoprire la carica di difensore civico provinciale e disciplina l'esercizio delle sue funzioni

ART. 59

Prerogative

1. Il Difensore civico, su richiesta o indicazione di qualunque interessato, ovvero d'ufficio, interviene, ad esclusione della materia del pubblico impiego, presso la Provincia, gli enti e le aziende da questa dipendenti nonché presso i concessionari di servizi provinciali, per

disfunzioni, carenze e ritardi, affinché vi si ponga rimedio e venga garantita l'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti provinciali. I membri del Consiglio e della Giunta nonché i membri degli organi elettivi degli enti ed aziende dipendenti dalla Provincia possono proporre istanze al Difensore civico esclusivamente a tutela dei cittadini e mai per fini personali correlati alla posizione ricoperta.

2. Alle segnalazioni e alle eventuali richieste del Difensore civico, i vari responsabili dei procedimenti e se del caso, i dirigenti responsabili di settore forniscono motivata risposta entro i termini e con le modalità previste nel regolamento. A sua volta, il Difensore civico che sia intervenuto su richiesta o indicazione di soggetto interessato, riferisce entro il termine massimo di 60 giorni, verbalmente o per iscritto a quest' ultimo circa gli esiti del suo intervento. Il Difensore civico deve sospendere la propria attività nei casi in cui venga a conoscenza che è stata intrapresa azione penale sui fatti a lui segnalati.

3. Il Difensore civico, inoltre:

a) segnala al Presidente della Provincia ed agli organi provinciali di governo nonché ai dirigenti responsabili di settore le disfunzioni, i ritardi, gli abusi e le carenze riscontrati ed avanza, se del caso, le opportune proposte;

b) può intervenire affinché sia data piena attuazione alle norme del capo V del titolo VII introdotte nello statuto in attuazione dei principi della legge n. 212/2000, che detta disposizioni in materia di statuto dei contribuenti;

c) svolge le funzioni previste dalla legge in materia di accesso ai documenti amministrativi e in materia di controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio;

d) ha facoltà di convocare il responsabile del procedimento al fine di chiedere ogni utile informazione sullo stato della pratica e sulle cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze denunciati.

e) ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici le informazioni nonché le copie di atti e documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, senza che possa essergli opposto alcun diniego né segreto d'ufficio, salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 59 bis

Mezzi del difensore civico

1. La provincia mette a disposizione del Difensore civico idonei locali presso la sede centrale, dotati di quanto necessario per il buon funzionamento dell'Ufficio stesso.

2. Le spese per i locali ed i mezzi necessari per il funzionamento dell'Ufficio del

Difensore civico sono a carico del bilancio della Provincia.

3. Il Difensore civico è coadiuvato nello svolgimento della sua attività da personale provinciale di adeguata esperienza e preparazione.

ART. 60

Rapporti con il Consiglio provinciale

1. Il Difensore civico sottopone entro il 28 febbraio di ogni anno al Consiglio provinciale, tramite il Presidente del Consiglio, previa comunicazione al Presidente della Provincia, la relazione sull'attività svolta con le osservazioni e le proposte atte a migliorare sempre più i rapporti tra l'amministrazione e i cittadini. Copia della relazione è trasmessa a cura dell'ufficio "Atti del Consiglio" agli Assessori ed ai Consiglieri provinciali, al Direttore ed al Segretario generale.

2. Al Difensore civico vengono inviati gli ordini del giorno del Consiglio e della Giunta provinciale nonché quelli delle Commissioni consiliari.

CAPO V

DISPOSIZIONI A TUTELA DEI CONTRIBUENTI

Art. 60 bis

Rapporti con il contribuente e limiti concernenti l'applicazione delle norme del presente capo.

1. I rapporti con il contribuente sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede nonché a quelli della informazione, conoscenza degli atti, chiarezza e motivazione degli stessi.

2. Le modalità organizzative riguardanti la materia dei tributi provinciali sono volte a tutelare i contribuenti, per cui trovano applicazione, previa, se del caso, l'adozione delle prescritte norme regolamentari, gli istituti deflattivi del contenzioso, tra i quali si richiamano l'autotutela, l'interpello del contribuente, la compensazione e l'accertamento con adesione.

3. Gli atti destinati al contribuente devono essere portati alla sua conoscenza, con le modalità che assicurino la riservatezza sul loro contenuto, ferme restando le disposizioni in

materia di notifica degli atti tributari;

4. Non possono essere applicate sanzioni a carico del contribuente in dipendenza di violazioni formali comportanti errori ininfluenti per l'ente impositore.

5. Le norme del presente capo concernono solo rapporti e situazioni derivanti dall'applicazione dei tributi provinciali, per cui non investono le altre entrate di pertinenza dell'ente.

Art. 60 ter

Diritto di informazione

1. I regolamenti provinciali in materia tributaria, oltre che essere pubblicati così come dispone la vigente normativa, sono messi a disposizione di chiunque interessato presso l'Ufficio relazioni con il pubblico e sono portati a conoscenza dei cittadini, dopo la loro approvazione, attraverso la stampa locale e a mezzo del sito Internet della provincia.

2. Il contribuente deve essere informato di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, con possibilità di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale, di un credito.

3. L'invio della comunicazione preventiva di cui al c.2 del presente articolo non rappresenta motivo ostativo alla regolarizzazione della pratica da parte del contribuente, fermo restando che l'obbligo di informativa non opera in presenza di illeciti non ravvedibili.

Art. 60 quater

Violazioni in dipendenza di ritardi, omissioni od errori degli uffici

1. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente nel caso in cui questi si sia conformato a indicazioni contenute in atti degli uffici provinciali oppure quando il suo comportamento, che ha concretizzato la violazione, sia dipeso da fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori compiuti dall'ente.

2. Le argomentazioni del contribuente, attestanti i fatti che a suo dire legittimano l'invocazione della non punibilità, sono oggetto di un contraddittorio con il competente servizio provinciale.

CIRCONDARI

ART. 61

1. La Provincia suddivide il proprio territorio in circondari al fine di realizzare una più efficace organizzazione decentrata e polifunzionale degli uffici e dei servizi, agevolare una più articolata partecipazione dei cittadini alle proprie scelte e consentire un più attivo concorso dei Comuni e delle Comunità montane alla programmazione socio - economica e alla pianificazione territoriale della Provincia e della Regione, nonché un più incisivo esercizio delle diverse forme di partecipazione previste dallo Statuto e dal Regolamento.

3. I criteri per l'individuazione, i procedimenti per l'istituzione, le funzioni e l'organizzazione dei circondari sono definiti con apposito regolamento.

TITOLO IX

COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

ART. 62

Finalità, principi e strumenti

1. La Provincia, per il migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali, impronta la propria azione alla massima collaborazione con gli enti pubblici che hanno poteri di intervento in materie rilevanti per la comunità provinciale.

2. La Provincia identifica nei propri piani e programmi le funzioni, i servizi, le opere e, più in generale, gli interventi che, sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza, possono essere più convenientemente svolti in collaborazione con altri enti pubblici. Essa promuove le opportune iniziative per realizzare le collaborazioni previste.

3. La collaborazione con gli enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto privato a condizione che alla Provincia siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull'attività interessata.

4. In particolare, la Provincia può far ricorso alla convenzione, all'accordo di programma, alla conferenza di servizi, al consorzio, alla società di diritto privato e con tali

mezzi può svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, gestire in modo associato servizi, definire e attuare opere, interventi e programmi di interventi, avvalersi di uffici di altri enti e consentire a questi di avvalersi dei propri, istituire strutture per attività di comune interesse.

ART. 63

Collaborazione con Comuni e Comunità montane

1. La Provincia, al fine di poter svolgere più efficacemente le funzioni di assistenza, promozione e coordinamento ad essa attribuite dalla legge nei confronti degli enti locali, consulta periodicamente i Comuni e le Comunità montane compresi nel proprio territorio avvalendosi dell'organizzazione circondariale.

2. La Provincia può delegare alle Comunità montane, in relazione al loro ambito territoriale, l'esercizio di proprie funzioni.

TITOLO X

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 64

1. Le proposte di revisione dello Statuto di norma sono esaminate dal Consiglio provinciale in apposita sessione annuale, indicata nel regolamento consiliare.

2. Il regolamento consiliare determina le forme di informazione e consultazione che devono precedere l'approvazione delle proposte di revisione dello Statuto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. I

Regolamenti di attuazione

1. Il Consiglio provinciale approva i regolamenti necessari per la completa

attuazione dello Statuto e rivede quelli incompatibili con esso entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.

ART. II

Verifica dello Statuto

1. Entro due anni dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio provinciale, assicurando l'informazione e la consultazione dei cittadini, ne verifica l'attuazione.

ART. III

Entrata in vigore dello Statuto

1. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono disposizioni regolamentari di attuazione sono immediatamente prevalenti su ogni altra disposizione normativa e sono immediatamente applicabili.

2. La Giunta provinciale promuove le iniziative idonee ad assicurare la massima conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.